**Allegato D**

 **BOZZA DI SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI PER LA PROMOZIONE ALL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO NELL'AMBITO DEI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (P.E.Z.) 2025/2026 - PR FSE+ 2021/2027**

*[il presente documento è da intendersi quale schema-base e lo stesso potrà essere integrato o modificato in ragione degli esiti della co-progettazione]*

L’anno 2025 ,il giorno….......del mese di…..............presso la sede del Comune di Cascina, Corso Matteotti n. 90, Cascina sono presenti i signori

Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella sua qualità di Rappresentante legale del Comune di Cascina, Corso Matteotti n. 90 P.IVA 00124310509,

**e**

Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di rappresentante legale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Premesso che:**

* Con determinazione n. si è proceduto all’approvazione e pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di Enti del Terzo Settore così come individuati dal D.Lgs. 117/2017 per la partecipazione ad un procedimento pubblico di co-progettazione per le attività laboratoriali da realizzarsi nelle scuole della Zona Pisana nell’ambito del PEZ 2025/2026 così come descritto dal Decreto Dirigenziale Regione Toscana 19963 del 16.09.2025 con relativi allegati.
* A seguito dell’istruttoria svolta dalla Commissione comunale nominata con determinazione n. è stato costituito il tavolo di co-progettazione al fine di definire e progettare e realizzare le attività laboratoriali nell’ambito della finalità ”**Promozione all’orientamento scolastico”** .
* A conclusione degli incontri del Tavolo tecnico di co-progettazione tenutosi in data \_\_\_\_ , è stato redatto il progetto finale partecipato e condiviso e declinate le attività da realizzare sulla base degli indirizzi forniti dall’Amministrazione.

Tenuto conto delle complessive risultanze istruttorie così come emerse nel corso del procedimento, tutto ciò premesso a far parte integrante e sostanziale del presente atto le parti come sopra indicate

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 \_ OGGETTO E FINALITÀ DEL PROGETTO**

 **Le attività laboratoriali nell’ambito della finalità "Promozione all'orientamento scolastico” dovranno nello specifico**:

* rivolgersi ai ragazzi delle classi terze e delle seconde della scuola secondaria di primo grado della Zona Pisana. Sono ammissibili esclusivamente interventi di orientamento scolastico, ovvero diretti a supportare la scelta del percorso scolastico verso la scuola secondaria di II grado o verso l’IeFP (non sono ammissibili interventi di orientamento post secondario - salvo che cenni a IFTS e ITS, in quanto di competenza regionale - e di orientamento al lavoro);
* essere rivolte almeno a 9 allievi (la Regione Toscana infatti non riconoscerà il contributo per le ore di laboratorio effettivamente svolte con un numero inferiore di 9 alunni);
* dovranno essere della durata di 6 ore (nello specifico le ore da erogare sono 612, numero totale di laboratori da svolgere 102);
* essere gratuite per tutti gli allievi iscritti;
* potranno essere realizzati in orario scolastico (curricolare o extracurricolare) o in orario extrascolastico, sia in ambiente scolastico che in altre sedi allo scopo individuate;
* dovranno trovare coerenza e sinergia con quanto previsto dalle Istituzioni scolastiche coinvolte nell’ambito delle proprie “azioni di miglioramento” mirate a contrastare la dispersione e pianificate a seguito del rispettivo rapporto di autovalutazione (RAV), nel quadro del Sistema nazionale di valutazione (SNV) ex D.P.R. 28/03/2013 n. 80;
* le proposte progettuali dovranno tener conto delle Linee Guida della Regione Toscana per l’orientamento scolastico adottate con  D.G.R. n. 896/2025;
* dovranno concludersi entro la data di conclusione del PEZ 2025/2026 (31.08.2026) salvo proroga disposta dalla Regione Toscana o altra scadenza indicata nella Convenzione che verrà sottoscritta dalla Regione Toscana ed il Comune di Cascina e la Convenzione che verrà stipulata fra il Comune di Cascina e gli enti gestori delle attività laboratoriali.

**ART. 2 \_ RISORSE ECONOMICHE DELLA CO-PROGETTAZIONE**

Il Comune metterà a disposizione delle risorse economiche volte al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i criteri di cui alla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del lavoro delle Politiche sociali.

La compartecipazione economica del Comune di Cascina alla realizzazione dell’intero progetto “**Promozione all’orientamento scolastico nell’ambito del PEZ Scolare 2025/2026”** è stimata in un contributo massimo erogabile pari a € **24.480,00** nell’ambito del PEZ 2025/2026.

Il soggetto partner metterà a disposizione l’importo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_, a titolo di compartecipazione, secondo quanto disposto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, pari a\_\_\_\_\_\_\_\_% dell’importo totale del contributo.

Il Comune di Cascina, a titolo di compartecipazione a sostegno del progetto, metterà inoltre a disposizione i locali della Macrostruttura 3 Servizi educativi e socio culturali per le riunioni di monitoraggio e verifica dell’andamento del progetto.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con il rimborso delle spese complessive prevedendo un primo acconto pari al 60% di quanto dovuto ad avvio attività ed il saldo a seguito della conclusione di tutte le attività laboratoriali, di avvenuta presentazione da parte del soggetto attuatore dei giustificativi richiesti dall’Amministrazione e a seguito della presentazione della rendicontazione alla Regione Toscana.

Si precisa che entro 90 gg circa dall’inizio delle attività dovrà essere consegnata una relazione tecnica contenente i laboratori effettivamente realizzati fino a quel momento, suddivisi per ordine e grado di scuola, nominativo dell’istituto, laboratorio svolto, n. di ore relative e nominativo dell’operatore/operatrice, debitamente sottoscritta dal/dalla legale rappresentante o dai/dalle legali rappresentanti in caso di patti di collaborazione o Associazione Temporanea di Scopo ATS, e corredata dalle copie dei giustificativi quietanzati a dimostrazione della spesa sostenuta.

Il cofinanziamento minimo garantito in sede di co-progettazione dovrà essere rendicontato per la richiesta del saldo finale.

La richiesta di saldo dovrà essere corredata da una relazione tecnica elaborata e sottoscritta nei termini sopra indicati.

Nel caso si riscontri una differenza tra il progetto presentato e quello effettivamente realizzato, il contributo assegnato sarà proporzionalmente ridotto (differenza tra previsione di spesa e rendicontazione finale) e i fondi in eccedenza dovranno essere restituiti al Comune Capofila.

Non saranno ammesse spese che non siano strettamente correlate al progetto.

Il termine di pagamento è di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di protocollo della nota di addebito, previa la verifica da parte dell’Amministrazione Comunale della conformità e regolare realizzazione delle attività previste e previa acquisizione del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva), se dovuto, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito, ovvero entro il termine massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni qualora il tempo necessario per l’espletamento delle verifiche non consenta il pagamento entro il predetto termine.

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il soggetto partner è tenuto ad assumere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a tal fine comunica che il conto dedicato è il seguente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ART. 3 \_ AVVIO E DURATA DEL PROGETTO**

La convenzione ha validità fino alla conclusione del PEZ 2025/2026 (conclusione delle attività laboratoriali entro il 31.08.2026 o comunque altro eventuale termine individuato dalla Convenzione stipulata dalla Regione Toscana e dal Comune di Cascina in qualità di ente capofila per la Conferenza per l’Educazione e l'Istruzione della Zona Pisana). In particolare il rapporto convenzionale rimane in essere fino all’approvazione della rendicontazione finale delle attività che il Comune di Cascina dovrà presentare alla Regione Toscana e all’erogazione del saldo finale dell’importo massimo attribuito dal progetto.

Dalla data di comunicazione di assegnazione del progetto al soggetto partner questo potrà prendere contatti con la Segreteria tecnica della Conferenza Pisana, con l’Organismo di coordinamento educazione e scuola e gli istituti scolastici della Zona Pisana al fine di organizzare le attività laboratoriali oggetto di convenzione.

Le attività laboratoriali di **Promozione all’orientamento scolastico nell’ambito del PEZ Scolare 2025/2026** dovranno entro 60 giorni dalla stipula della Convenzione fra la Regione Toscana e il Comune di Cascina in qualità di ente Capofila per la Conferenza per l’Educazione e l’Istruzione della Zona Pisana.

**ART. 4\_ PERSONALE**

Il personale sia volontario che retribuito dovrà possedere una professionalità adeguata alle attività indicate nel progetto.

Il soggetto partner dovrà dare istruzioni al proprio personale sia retribuito che volontario affinché operi nel pieno rispetto dei diritti e della dignità degli utenti delle attività svolte.

La professionalità e la motivazione del lavoro di tutta l’equipe, sono ritenuti elementi imprescindibili per la buona riuscita dei medesimi.

Il soggetto partner, per il proprio personale, solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi.

All’avvio delle attività dovrà essere presentato l’elenco dei volontari e del personale impiegato con l’indicazione del titolo di studio ed esperienza professionale anche al fine di espletare i controlli previsti dalla normativa vigente.

**ART. 5 \_ VERIFICHE E MONITORAGGIO**

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli al fine di verificare la rispondenza delle azioni realizzate a quanto previsto nella presente convenzione e nel progetto.

Inoltre il soggetto partner dovrà relazionare o partecipare ad incontri, se richiesti dal Responsabile del Servizio del Comune di Cascina e dell’Organismo di coordinamento educazione e scuola, circa l’andamento delle attività.

I controlli potranno essere svolti a mezzo del personale del Comune di Cascina attraverso rilevazione presso gli utenti o con altre modalità.

In caso di difformità delle azioni dal progetto, il referente del Comune contesta le difformità al soggetto partner. Le contestazioni sono formulate in forma scritta e possono essere controdedotte entro 7 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, si procederà alla risoluzione della convenzione ai sensi dell’articolo 8 della presente convenzione.

**ART. 6 \_ OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO PARTNER E DEL COMUNE**

La realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione viene effettuata dal soggetto partner a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge.

Il Comune è sollevato da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti e volontari od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall’attività del proprio personale o che svolge le attività in nome e per conto del soggetto partner.

Il soggetto partner risponde interamente per ogni difetto dei materiali ed attrezzature impiegati direttamente o da altri soggetti con i quali entri in rapporto nell’espletamento delle attività progettuali, nonché degli eventuali danni a persone o a cose che dagli stessi possano derivare.

E’ inoltre a carico del soggetto partner l’adozione, nell’esecuzione delle attività affidate, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l’incolumità di tutto il personale volontario e impiegato, degli utenti e dei terzi.

Il soggetto partner, oltre alle norme della presente convenzione, deve osservare e far osservare ai propri volontari e dipendenti, associati e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di realizzazione del progetto.

Il soggetto partner è tenuto a garantire ai volontari idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte ai fini della presente convenzione.

Il soggetto partner inoltre è tenuto a garantire una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale unico di € a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose proprie e/o di terzi in dipendenza dell'espletamento delle attività svolte ai sensi della presente convenzione da consegnare in copia contestualmente alla firma della presente convenzione.

Le suddette coperture assicurative dovranno essere garantite per tutto il periodo di validità della presente convenzione.

Nel caso il soggetto partner si avvalga di personale dipendente dovrà essere garantito il rispetto dei CCNL di categoria e delle disposizioni legislative in materia fiscale, previdenziale e assicurativa.

Il soggetto partner si impegna a svolgere le attività come richiesto nell’avviso, dettagliato nel progetto definito a seguito delle sedute di co-progettazione e allegato alla presente.

Nello specifico, con riferimento a quanto previsto dall’Avviso Regionale riguardo alle specifiche modalità attuative degli interventi, il soggetto partner è tenuto a:

* utilizzare la modulistica ed i registri attenendosi alle indicazioni fornite dai Servizi Educativi, secondo il modello di registro di cui all’allegato 8 all’avviso. In particolare, il soggetto partner si impegna a riportare sui registri tutti gli elementi necessari all'identificazione del laboratorio e alla corretta registrazione delle ore e delle presenze, nonché ad assicurare la loro corretta tenuta, presupposto per il riconoscimento delle attività svolte e del relativo finanziamento in base alle Unità di costo standard (UCS ora/laboratorio), secondo quanto riportato nella D.G.R. 610 del 5/06/2023, sez C.9;
* al termine di ciascun laboratorio entro massimo una settimana, si dovrà provvedere alla scansione di ciascun registro in originale e all’invio all’indirizzo mail dedicato. Solo qualora non ci siano correzioni da apporre potrà essere consegnato l’originale.
* rispettare gli obblighi di pubblicizzazione (v. § A.4 DGR 610/2023) e ogni altra disposizione specifica prevista dall’Avviso.
* eseguire un'archiviazione ordinata della documentazione comprovante lo svolgimento delle attività laboratoriali previste dal Progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo ed in conformità alle istruzioni dei Servizi Educativi e conservare tale documentazione in base alle normative vigenti, salvo i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all'art. 2220 del codice civile;
* trasmettere, su richiesta dei Servizi Educativi, la comunicazione puntuale e preventiva di ogni eventuale aggiornamento e variazione al calendario e alla sede delle macroattività e delle attività laboratoriali (laboratori);
* comunicare ai Servizi Educativi tutte le informazioni e i dati richiesti dal medesimo, al fine di predisporre una valutazione e un monitoraggio delle attività di cui al Progetto, con le modalità indicate dalla Regione stessa;
* comunicare nei tempi previsti la conclusione delle attività e la conclusione del Progetto nonché fornire ogni eventuale chiarimento richiesto dai Servizi Educativi.

Il Comune di Cascina si impegna a comunicare immediatamente al responsabile di progetto nominato dal soggetto partner ogni evento che possa incidere sull’attuazione delle attività oggetto di convenzione.

Il soggetto partner, a pena di risoluzione del rapporto, si impegna altresì a rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”).

**ART. 7 \_ MODIFICHE ALLA CONVENZIONE**

Modifiche alla presente convenzione potranno essere concordate tra le parti previa sottoscrizione di apposito atto scritto.

**ART. 8 \_ RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO**

Le parti possono recedere dalla presente convenzione a seguito di richiesta scritta e motivata da presentare almeno 30 giorni prima, senza oneri a carico del Comune se non quelli derivanti dal rimborso delle spese sostenute dal soggetto partner fino a quel momento, coi limiti e le modalità di cui all’art. 4.

Possono causare risoluzione della presente convenzione e pertanto la revoca del contributo le seguenti fattispecie:

* impiego di personale retribuito privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con il soggetto partner e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire la realizzazione delle attività progettuali o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e/o dal progetto;
* interruzione non motivata delle attività progettuali;
* gravi inadempienze nella realizzazione delle attività progettuali e nei rapporti con gli utenti.

Qualora l’Amministrazione Comunale riscontri inosservanza rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l’Amministrazione comunale provvederà a contestarla per iscritto con fissazione di un termine di 7 giorni per l’adempimento. Qualora l’inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, l’Amministrazione si riserva di recedere unilateralmente dalla presente convenzione.

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione potrà essere risolta di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Referente, a mezzo di lettera raccomandata e/o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

**ART. 9 \_ CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell’interpretazione ed esecuzione della convenzione, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente esclusivamente il Foro di Pisa.

**ART. 10 \_ SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico del soggetto partner tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione della convenzione.

**ART. 11\_ TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento ai sensi del GDPR n. 679/2016 “Regolamento europeo sulla privacy e protezione dei dati.” Ai sensi del GDPR 2016/679 e il D.Lgs. 101/2018. I dati forniti al Comune di Cascina in occasione della partecipazione al procedimento di coprogettazione ai sensi dell’art. 55 D. Lgs 117/2017 saranno raccolti presso l’Amministrazione comunale per le finalità di gestione della procedura e, per quanto riguarda l’ente selezionato, saranno trattenuti anche successivamente per le finalità dipendenti dal rapporto medesimo.

| Per il Comune Di Cascina |   | Per il Soggetto Partner |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |   |